

IN BREVE n. 011-2008

a cura di

Marco Perelli Ercolini

RIMBORSI IRPEF e IRPEG

Salvati dalle prescrizione decennale i rimborsi IRPEF e IRPEG riferiti ai periodi anteriori al 30 giugno 1997.

Lo prevede li comma 58 dell'articolo 2 della Finanziaria 2004: l'Agenzia delle entrate provvede all'erogazione delle eccedenze IRPEF e IRPEG dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.

Pertanto le imposte pagate in eccedenza che risultano dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 debbono essere rimborsate senza tenere conto del limite decennale di prescrizione (ex articolo 2946 cc.).

RISCATTI PENSIONE TRA VECCHIE E NUOVE REGOLE

Riportiamo in una tavola sinottica le principali regole sui riscatti alla luce della legge 247/2007.

Per coloro che hanno già inoltrato una domanda di riscatto prima del 31 dicembre 2007 potrebbe essere conveniente annullare la vecchia domanda e inoltrarne una nuova. Nella valutazione va tenuto presente se nel frattempo sono intervenuti miglioramenti retributivi e le nuove tabelle attuariali per il calcolo della riserva matematica entrate in vigore nel novembre scorso. Le nuove regole prevedono una rateizzazione a 10 anni senza interessi legali e in caso di soggetto privo di reddito imponibile l'onere del riscatto può essere detratto (nella misura del 19%) dal genitore cui è a carico.

	Sino al 31 dicembre 2007	Dal 1 gennaio 2008
Agevolazioni fiscali	L'onere del riscatto è totalmente deducibile ma solo dall'interessato	In caso di soggetto privo di reddito imponibile, l'onere del riscatto può essere detratto nella misura del 19% dal genitore cui è a carico
Domanda di riscatto	Può essere presentata solo dopo aver versato almeno un contributo obbligatorio	Può essere presentata anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa
Valore degli anni di università riscattati	Non computabili ai fini dell'anzianità per la pensione col sistema contributivo	Totale computabilità ai fini dell'anzianità per la pensione col sistema contributivo
Modalità di pagamento	La dilazione rateale comporta maggiorazione degli interessi al tasso legale corrente	Dilazione rateale a 10 anni senza interessi

A partire dalle domande presentate dal 6 novembre 2007 i coefficienti da applicare al calcolo della riserva matematica sono cambiati comportando una maggiorazione di circa il 15 per cento

IN ALLEGATO A PARTE - INPS circolare 29/2008 (documento 042)

INFORTUNIO IN ITINERE

Attenzione la Cassazione con la sentenza numero 6211 del 7 marzo 2008 ha ribadito che non spetta nessuna copertura assicurativa per infortunio in itinere al lavoratore che fa il tragitto casa-lavoro con mezzi propri, anziché quelli pubblici, anche se in presenza di evidenti necessità familiari.

PERSI FONDI PER L'INTRAMOENIA da Sole 24 ore del 13 marzo 2008

A sette mesi dall'approvazione della legge 12/07, che ha imposto alle strutture sanitarie pubbliche di adottarsi di adeguati spazi per la libera professione dei medici entro il dicembre 2009, quello dell'intramoenia resta un cantiere a metà. ASL e Aziende ospedaliere sono in regola con la presentazione dei previsti piani sola in 9 Regioni (Basilicata, Emilia, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria e Marche), ma già 12 Governi locali hanno avviato accordi coi sindacati medici, mentre solo 4 (Trento, Veneto, Toscana e Basilicata) hanno utilizzato interamente i fondi stanziati per la realizzazione degli spazi idonei: il 30% dei finanziamenti resta inutilizzato.

Nel panorama delle occasioni perdute spiccano Sicilia e Calabria: non hanno chiesto fondi e neanche presentato un piano. Mentre scattano i primi commissariamenti previsti dalla legge per i DG gravemente inadempienti, come è appena accaduto in quattro ASL della Puglia.

TUTTI I MEDICI NEI TURNI DI GUARDIA

I turni di Pronto Soccorso non possono essere distribuiti in maniera sperequata nell'ambito dell'intero presidio ospedaliero con estromissione di dirigenti medici appartenenti ad alcune divisioni. Secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 20 settembre 1979, n. 761, negli ospedali ed istituti sanitari sono obbligati ad effettuare turni di guardia i medici con funzioni di diagnosi e cura, con esclusione dei soli primari ed equiparati. È legittima pertanto la pretesa ad una predisposizione dei turni di personale addetto al Pronto Soccorso che tenga conto del personale medico in forza a tutte le divisioni, con la sola esclusione dei primari. Non convincente, invece, è la affermazione proveniente dalla ASL secondo cui anche i medici appartenenti alle altre divisioni non verrebbero esclusi dal prestare la loro opera in situazioni emergenziali: fornendo la consulenza specialistica al Pronto Soccorso Generale, assolvendo alle prestazioni di emergenza specialistica di competenza. Il Pronto Soccorso Generale abbisogna di un presidio continuo e sufficientemente attrezzato in termini di risorse umane, atteso che ad esso (e non all'emergenza specialistica) affluiscono pazienti da qualsiasi zona, in ogni tempo e per qualsivoglia patologia. (avv. Ennio Grassini - Tar Campania Napoli)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Anna Magnani

Data di emissione il 7 marzo 2008

Casa Ricordi

Data di emissione il 7 marzo 2008

Festival Internazionale della Filatelia

Data di emissione il 7 marzo 2008

Ex liceo Carlo Combi - Capodistria

Data di emissione il 8 marzo 2008

Edomondo De Amicis

Data di emissione 11 marzo 2008

PRESTAZIONI MEDICO LEGALI - IVA DAL 2005

E' ufficiale: l'Agenzia delle entrate in un comunicato stampa rende noto che l'Iva ordinaria sulle loro prestazioni professionali va applicata a partire dall'anno d'imposta 2005 e pertanto l'Amministrazione finanziaria abbandona il contenzioso degli anni precedenti.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 20, che attua quanto stabilito dall'ultima legge finanziaria, fornisce le indicazioni agli uffici.

La Finanziaria 2008, infatti, al fine di conformare l'ordinamento italiano a quello europeo, ha stabilito che sono imponibili le prestazioni di medicina legale solamente a decorrere dal 2005. Pertanto, per quanto riguarda le prestazioni effettuate fino al 2004, non si applicano più le indicazioni fornite con la risoluzione 174 del 2005.

IN ALLEGATO A PARTE - AGENZIA ENTRATE circolare 20E/2008 (documento 044)

PENSIONE e LAVORATORI IN MOBILITA'

L'INPS, con circolare n. 31 del 12 marzo 2008, in considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 2, punto 3, lettere d) ed e) della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 alla Legge 23 agosto 2004, n. 243, emana le disposizioni relative alla salvaguardia della disciplina vigente al 31 dicembre 2007 che si applica nei limiti di 10.000 unità ai lavoratori:

- collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n.223;
- ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.

Inoltre, nei limiti di ulteriori 5.000 unità la medesima salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull'intero territorio nazionale.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS circolare 31/2008 (documento 043)

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
meze di febbraio 2008

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	97,02	97,81	98,60	99,12	99,74	100,26	100,35	100,70	100,96	101,49	102,10	102,28
1996 %	102,4 5,5	102,7 5,0	103,0 4,5	103,6 4,5	104,0 4,3	104,2 3,9	104,0 3,6	104,1 3,4	104,4 3,4	104,5 3,0	104,8 2,6	104,9 2,6
1997 %	105,1 2,6	105,2 2,4	105,3 2,2	105,4 1,7	105,7 1,6	105,7 1,4	105,7 1,6	105,7 1,5	105,9 1,4	106,2 1,6	106,5 1,6	106,5 1,5
1998 %	106,8 1,6	107,1 1,8	107,1 1,7	107,3 1,8	107,5 1,7	107,6 1,8	107,6 1,8	107,7 1,9	107,8 1,8	108,0 1,7	108,1 1,5	108,1 1,5
1999 %	108,2 1,3	108,4 1,2	108,6 1,4	109,0 1,6	109,2 1,6	109,2 1,5	109,4 1,7	109,4 1,6	109,7 1,8	109,9 1,8	110,3 2,0	110,4 2,1
2000 %	110,5 2,1	111,0 2,4	111,3 2,5	111,4 2,2	111,7 2,3	112,1 2,7	112,3 2,7	112,3 2,7	112,5 2,6	112,8 2,6	113,3 2,7	113,4 2,7
2001 %	113,9 3,1	114,3 3,0	114,4 2,8	114,8 3,1	115,1 3,0	115,3 2,9	115,3 2,7	115,3 2,7	115,4 2,6	115,7 2,6	115,9 2,3	116,0 2,3
2002 %	116,5 2,3	116,9 2,3	117,2 2,4	117,5 2,5	117,7 2,3	117,9 2,3	118,0 2,3	118,2 2,5	118,4 2,6	118,7 2,6	119,0 2,7	119,1 2,7
2003 %	119,6 2,7	119,8 2,5	120,2 2,6	120,4 2,5	120,5 2,4	120,6 2,3	120,9 2,5	121,1 2,5	121,4 2,5	121,5 2,4	121,8 2,4	121,8 2,3
2004 %	122,0 2,0	122,4 2,2	122,5 1,9	122,8 2,0	123,0 2,1	123,3 2,2	123,4 2,1	123,6 2,1	123,6 1,8	123,6 1,7	123,9 1,7	123,9 1,7
2005 %	123,9 1,6	124,3 1,6	124,5 1,6	124,9 1,7	125,1 1,7	125,3 1,6	125,6 1,8	125,8 1,8	125,9 1,9	126,1 2,0	126,1 1,8	126,3 1,9
2006 %	126,6 2,2	126,9 2,1	127,1 2,1	127,4 2,0	127,8 2,2	127,9 2,1	128,2 2,1	128,4 2,1	128,4 2,0	128,2 1,7	128,3 1,7	128,4 1,7
2007 %	128,5 1,5	128,8 1,5	129,0 1,5	129,2 1,4	129,6 1,4	129,9 1,6	130,2 1,6	130,4 1,6	130,4 1,6	130,8 2,0	131,3 2,3	131,8 2,6
2008 %	132,2 2,9	132,5 2,9										

1. Nella prima riga sono riportati gli indici ISTAT
2. Nella seconda riga sono indicate le percentuali di incremento rispetto all'anno precedente

Ai fini del calcolo del TFR per i lavoratori il cui rapporto è terminato tra il 15 febbraio e il 14 marzo 2008, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 gennaio 2008, dello 0,648331%.